

COMUNE DI CAPITIGNANO

Tel. 0862/905463 – Fax 0862/905158

PROVINCIA L'AQUILA

Cap. 67014

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE (CAPITOLATO ONERI)

Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti il "miglioramento sismico dell'edificio comunale emergenziale e di servizio".

CIG: 77677749E1

CUP: G99C18000050001

CPV 71322000-1

ART.1 - CONDIZIONI GENERALI

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART.3 - STIMA DEI SERVIZI

ART.4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.5 - SERVIZI DA SVOLGERE

ART.6 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI

ART.7 -TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART.8 - PENALI

ART.9 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

ART.10 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

ART.11- DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

ART.12 - VARIE

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI

Il presente documento stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato tecnico ha ad oggetto i servizi tecnici di verifica di vulnerabilità sismica (se necessaria), progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da svolgersi per conto del Comune di Capitignano (di seguito Comune), inerenti all'intervento di "miglioramento sismico dell'edificio comunale emergenziale e di servizio".

L'immobile interessato dall'intervento è ubicato nel Comune di Capitignano in Via Angelo Maria Ricci ed è di proprietà comunale.

ART. 3 - STIMA DEI SERVIZI

L'importo complessivo dei servizi di cui al presente affidamento ammonta ad € **38.718,87**, compresi spese ed oneri accessori ed esclusi contributi previdenziali ed IVA nelle misure di legge, ripartito come da parcella professionale allegata alla "Relazione tecnico-illustrativa".

Detto ammontare è stato quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. del 17.6.2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Affidatario dovrà assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

In particolare, la progettazione dell'opera dovrà rispettare, ai sensi del Titolo II, capo I, sezione III e IV del D.P.R. 207/10, tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori:

- Opere pubbliche
- Sicurezza ed igiene ambientale
- Sicurezza impiantistica.

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

Opere pubbliche:

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» e ss.mm.ii. per le sole parti non ancora abrogate;
- Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dall'ANAC;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e ss.mm.ii.;
- D.M. 17 giugno 2016 recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";
- DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore*

dell'esecuzione".

Norme tecniche per le costruzioni:

- D.M. 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- Norme Regionali.

Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Smaltimento rifiuti:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art.34;
- L. 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, delega per il riordino della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, per armonizzare la normativa nazionale con la Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva 2000/14/CE.

Igiene:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- Regolamento locale d'igiene;

Impianti:

- D.M. n. 37/2008, Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici;
- L. 1° marzo 1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali ed apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;
- L. 18 ottobre 1997, n. 791, Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, relativo alla compatibilità elettromagnetica;
- L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Sostenibilità ambientale:

- Allegato-2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico ai fini della progettazione.

I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di progettazione.

Le Normative di cui sopra verranno integrate con la normativa tecnica nazionale (UNI, CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.

La normativa cogente e volontaria sopra riportata deve essere aggiornata a cura del progettista con quella in vigore al momento della consegna.

ART. 5 - SERVIZI DA SVOLGERE

VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA (se necessaria)

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da eseguire nonché le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto da almeno:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi piano altimetrici;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli delle strutture e degli impianti;
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo;
- j) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- k) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate dai vari enti/autorità competenti o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed in particolare al regolamento di cui al DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione dell'opera (eventuali autorizzazioni, valutazione acustica, rispondenza alla normativa antisismica, ecc.).

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

La redazione del progetto esecutivo, deve contenere, le indicazioni previste dall'art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. le indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Il progetto esecutivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicate nel progetto definitivo, nonché le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto da almeno:

- a) relazione generale;

- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- k) piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC

Gli elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del progettista individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione il progettista deve attenersi ai dettami del d.lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100, comma 1, del d.lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;
- il Fascicolo dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del richiamato d.lgs., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del quadro economico.

Il PSC, basato sul cronoprogramma generale che indica i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, dovrà individuare eventuali interferenze lavorative, con riferimento sia alle singole attività di lavoro, sia all'impostazione dell'attività di coordinamento relativa al cantiere.

Il PSC comprenderà l'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai seguenti punti:

- tipologia delle attività che si svolgono al contorno;
- percorsi stradali e pedonali esistenti;
- accessibilità all'area di cantiere;
- definizione di particolari opere provvisorie e di protezione che il Progettista ritenesse necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di costruzione,
- vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative.
- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie;

Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza;

Il PSC dovrà in particolare considerare le misure da adottate qualora si rendesse necessario l'utilizzo di porzioni di manufatti, corrispondenti alle eventuali fasi dei lavori previste nel Progetto Definitivo. Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze, (D.U.V.R.I.) in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto l'area di cantiere, segregata da contesto esterno tramite recinzione, e quindi tutta in consegna all'impresa esecutrice, non presenta, appunto, alcuna interferenza con personale estraneo.

Eventuali ingressi nell'area di cantiere da parte di rappresentanti delle Amministrazioni saranno regolati dalle disposizioni specifiche, già comprese nel PSC.

ART. 6 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI

Il progettista deve consegnare, in particolare, i documenti/elaborati in originale e almeno due copie e, per quanto attiene i disegni nella scala che sarà precisata nelle indicazioni del RUP e, comunque, sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

Un'ulteriore copia dei suddetti documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera, richiesti dagli enti preposti.

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 7 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MODIFICHE

Le prestazioni relative alla verifica di vulnerabilità (se necessaria), alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **90 giorni**, e in particolare:

- a. verifica di vulnerabilità e progettazione definitiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): in **60** giorni decorrenti dalla consegna da parte del Comune all'aggiudicatario della relazione geologica e delle indagini GEO-STRU;
- b. progettazione esecutiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): in **30** giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

I suddetti termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere sospesi con comunicazione scritta da parte del Comune, o per cause di forza maggiore tempestivamente segnalate per iscritto da una delle Parti e non contestata dall'altra.

Il rispetto del termine finale è comprovato dalla data di consegna degli elaborati del progetto, definitivo ed esecutivo, al protocollo generale del Comune.

Le verifiche sul progetto da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere durante l'intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sarà comunicato dal responsabile del procedimento al Progettista.

Tali verifiche, se in itinere, saranno integrate e completate entro 5 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali.

Le verifiche da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti dall'affidamento e dagli obblighi professionali.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge. Durante l'esame degli elaborati progettuali il Progettista fornirà al Committente

tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione.

Si sottolinea l'importanza che il Progettista imponga le sue attività ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l'Approvazione.

Il progettista dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse dal Comune in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza che queste implementazioni possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato.

Gli elaborati relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovranno essere consegnati insieme alla progettazione esecutiva.

ART. 8 – PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell'un per mille del corrispettivo.

In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta dell'Affidatario e dietro dimostrazione che il ritardo non è ad esso imputabile. La disapplicazione non comporterà riconoscimenti di compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull'istanza di disapplicazione decide il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

L'Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 10 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Capitolato.

Il Progettista è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- b) a comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Capitolato;
- d) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato;
- e) a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- f) a dare preventiva comunicazione al Comune di eventuali situazioni di potenziale

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

g) a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato.

Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato nonché l'ingerenza del Comune nella progettazione non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrando fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- a) gli oneri di cancelleria;
- b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- c) spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

ART. 11 - DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della regolarità fiscale.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, e dovranno essere intestate al Comune di Capitignano (AQ), con sede in Piazza del Municipio n. 1 - 67014 Capitignano (AQ) - P. I.V.A. 00164280661 e sulla stessa dovrà venire indicato:

- il numero progressivo della fattura e la data di emissione;
- il numero della determinazione dell'Area Tecnica di affidamento e il codice identificativo di gara CIG da richiamare nella sezione dati ordine d'acquisto;
- il dettaglio delle prestazioni eseguite;
- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento con bonifico a 30gg;
- il CODICE UNIVOCO dell'ufficio.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall'Affidatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini dei pagamenti il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

ART. 12 – VARIE

L'incarico oggetto del presente affidamento si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.

Il Comune è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dall'Affidatario nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di

affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Dalla Residenza civica, 16.01.2019.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

